



Rep. n. 1699 Prot. n. 20271

Data 14 aprile 2015

Titolo I Classe 3

UOR SAGNI

POLITECNICO DI MILANO

IL RETTORE

VISTI gli articoli 33 e 34, commi secondo e terzo, della Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”, e successive modificazioni;
VISTO il D.M. 31 ottobre 2007, n. 544; Definizione dei requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alle classi ridefinite con i DD.MM. 16 marzo 2007, delle condizioni e criteri per il loro inserimento nella Banca dati dell’offerta formativa e dei requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati sia per le classi di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e sia per le classi di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano vigente;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo vigente;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo vigente;
VISTO il D.R. n. 1909/AG del 01.09.2009 con cui è stata emanata la Carta dei diritti e dei doveri degli Studenti universitari del Politecnico di Milano, parzialmente modificata con D.R. n. 2072/AG del 30.07.2012;
VISTO il Codice Etico di Ateneo emanato con D.R. n. 1883/AG del 06.07.2012;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, nelle rispettive sedute del 23 e del 31 marzo 2015, in ordine alle ulteriori modifiche apportate alla Carta dei diritti e dei doveri degli Studenti universitari del Politecnico di Milano;
RAVVISATA la necessità di provvedere;

DECRETA

Art. 1

1. Per le motivazioni citate in premessa, la Carta dei diritti e dei doveri degli Studenti universitari del Politecnico di Milano, emanata con D.R. n. 1909/AG del 01.09.2009, e modificata con successivo D.R. n. 2072/AG del 30.07.2012, è ulteriormente modificata come indicato nel testo integrale di seguito riportato.
2. Le modifiche sono segnate in ***corsivo grassetto***.

Carta dei diritti e dei doveri degli Studenti universitari del Politecnico di Milano

Art. 1

Principi e tutele fondamentali

- 1) Il Politecnico di Milano è una comunità umana e scientifica, di insegnamento e di ricerca. E' suo compito contribuire all'innalzamento del livello delle conoscenze scientifiche e trasmettere il sapere disponibile alle nuove generazioni. E' altresì suo compito formare le nuove generazioni al libero esercizio del pensiero e al senso della responsabilità sociale delle proprie funzioni attuali e future.
- 2) Nella comunità universitaria gli studenti e le studentesse, iscritti ai corsi di laurea triennale, laurea magistrale, laurea a ciclo unico o al dottorato di ricerca, sono portatori di diritti riconosciuti e inalienabili, senza distinzione di genere, di etnia, di cittadinanza, di condizioni personali e sociali, orientamento religioso, politico e sessuale, e con pari dignità rispetto alle altre componenti della comunità stessa.
- 3) Il Politecnico di Milano assicura agli studenti le condizioni atte allo sviluppo della loro personalità e della loro coscienza civile nell'ambito della propria esperienza formativa, riconoscendo loro i diritti di partecipazione, di libertà espressiva e di autonomia culturale. Promuove il riconoscimento del merito ed incentiva una formazione eccellente tra i suoi studenti mediante l'attuazione di politiche ispirate a tale scopo.
- 4) Gli studenti hanno il dovere di concorrere, attraverso lo studio e la partecipazione alla vita universitaria, alla crescita culturale delle istituzioni accademiche e della società in cui esse sono inserite.
- 5) Il Politecnico di Milano garantisce il diritto allo studio. Gli studenti che rientrino nei parametri di reddito e di merito stabiliti per legge hanno diritto a percepire la borsa di studio nell'anno accademico di riferimento. Hanno altresì diritto, in tale anno, ai benefici previsti di vitto e di alloggio.
- 6) Gli studenti beneficiari, a titolo diverso, delle pubbliche risorse messe loro a disposizione in attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, hanno il dovere di farne l'uso più responsabile nel perseguire il proprio impegno di studio e formazione.
- 7) Tutti gli studenti hanno diritto ad accedere a percorsi formativi di ogni livello, nel rispetto dei vincoli stabiliti dal Politecnico in ottemperanza a quanto previsto dalle leggi e dai Decreti Ministeriali. A tal fine il Politecnico di Milano fornisce agli studenti materiali e strumenti necessari per colmare eventuali lacune formative e raggiungere il successo formativo.
- 8) Gli studenti, senza distinzione di opinioni politiche, di opzioni culturali e di fede religiosa, compatibilmente con le norme interne di Ateneo in materia di utilizzo degli spazi e la sicurezza degli stessi, hanno il diritto di fruire di spazi di socialità, studio e confronto collettivo. Hanno il diritto di riunirsi in assemblea nei luoghi dell'Ateneo, di associarsi e di organizzarsi collettivamente nel rispetto delle leggi dello Stato e dei principi di tolleranza e pluralismo. Gli studenti hanno il dovere di garantire il decoro degli spazi e degli strumenti messi loro a disposizione dal Politecnico di Milano.
- 9) Gli studenti hanno il diritto di partecipare alla vita e al governo democratico del Politecnico di Milano esercitando l'istituto della rappresentanza negli organi decisionali e di indirizzo di Ateneo. Nella pluralità dei loro orientamenti politici e culturali, gli studenti informano comunque il proprio mandato di rappresentanza ai principi fondamentali della Costituzione italiana e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
- 10) E' dovere dei rappresentanti degli studenti esercitare il proprio mandato con continuità e impegno, ispirando il proprio stile politico ed il proprio comportamento al rispetto dell'Istituzione Universitaria e delle leggi che la regolano, dei diritti degli studenti tutti e del superiore interesse del Politecnico, il quale mette a disposizione gli spazi e gli strumenti necessari a tale scopo.
- 11) Gli studenti, individualmente o attraverso le rappresentanze studentesche, hanno il diritto e il dovere di denunciare violazioni della presente carta al Difensore degli studenti che è a disposizione di questi per assisterli nell'esercizio dei loro diritti e per ricevere eventuali reclami o doglianze.

Art. 2

Organizzazione, servizi e qualità della didattica

- 1) Il Senato accademico definisce il numero minimo e massimo di CFU a cui gli allievi possono iscriversi per ogni anno accademico. I contributi sono correlati al numero di CFU di iscrizione. La durata del percorso formativo, normale o contrattuale, è determinata dall'iscrizione ai crediti e definita dal piano degli studi. Il Senato Accademico definisce le condizioni, in termini di CFU acquisiti, per ottenere l'iscrizione agli insegnamenti degli anni successivi al primo e ai relativi crediti. I requisiti richiesti devono essere posseduti all'atto della presentazione del piano degli studi.

- 2) Gli studenti hanno diritto a compiere le proprie scelte tra percorsi di studio chiari e caratterizzati da evidenti specificità disciplinari. Il Politecnico di Milano rende disponibile sul sito di Ateneo, tutte le informazioni che consentono una esaustiva conoscenza delle caratteristiche dei corsi di studio attivati, nonché degli insegnamenti e delle altre attività formative che producano crediti nell'Ateneo nel suo complesso, dei servizi per gli studenti, delle Scuole e della loro organizzazione.
- 3) Il Politecnico di Milano garantisce agli studenti che tutti i testi adottati dagli insegnamenti siano presenti per la libera consultazione nel Sistema Bibliotecario di Ateneo. Gli studenti hanno il dovere di rispettare la proprietà pubblica dei testi utilizzati e di consentirne la regolare consultazione agli altri studenti.
- 4) Gli studenti hanno il diritto di accedere alle strutture didattiche in condizioni materiali adeguate. E' cura dell'Ateneo rimuovere le barriere architettoniche e ogni altro ostacolo che possa impedire la fruizione effettiva dei corsi, delle sedi d'esame, delle biblioteche, degli spazi universitari e di garantire sufficienti posti a sedere nelle aule e adeguati posti studio nelle biblioteche e nelle sale lettura. L'Ateneo, nel prevedere prolungamenti degli orari dei servizi informatici o di biblioteca, può ricorrere a studenti volontari, ai quali, eventualmente, sono corrisposte apposite borse di studio e dei quali sono regolate le modalità di impiego e formazione.
- 5) E' diritto degli studenti ricevere l'insegnamento di ciascuna materia con regolarità, nei giorni e negli orari previsti e, salvo eccezioni, da parte del titolare dell'insegnamento. Qualora quest'ultimo non possa tenere la lezione, egli provvede a farsi sostituire da un proprio collaboratore, informandone la Scuola. Nell'impossibilità di farlo egli avverte la Scuola e gli studenti per via telematica.
- 6) Gli studenti hanno diritto a essere ricevuti personalmente dai docenti, per chiarimenti e consigli didattici nonché per essere assistiti nello svolgimento della tesi di laurea e di altri lavori di ricerca concordati. Il docente dà pubblica comunicazione dell'orario di ricevimento da lui stabilito prima dell'inizio di ogni periodo didattico. Dell'eventuale assenza per ragioni urgenti e imprevedute egli dà tempestiva comunicazione per via telematica.
- 7) Gli studenti hanno diritto a un'adeguata attività di orientamento e tutorato. L'attività di tutorato non può svolgersi di regola negli stessi orari delle lezioni.
- 8) Gli insegnamenti e i tirocini relativi allo stesso periodo didattico e allo stesso anno devono svolgersi, per quanto possibile, in orari non sovrapposti.
- 9) Gli studenti possono promuovere autonomamente attività formative e culturali utili a un miglior perseguimento degli obiettivi generali o disciplinari della formazione universitaria. Le **Scuole** possono, anche su richiesta degli studenti e previa verifica degli obiettivi formativi raggiunti, prevedere il riconoscimento di crediti formativi per tali attività.
- 10) Il Politecnico di Milano si dota di un sistema di valutazione degli insegnamenti che tenga conto del giudizio di ogni studente. Tale valutazione deve avvenire per ogni periodo didattico, secondo modalità che garantiscano agli studenti il completo anonimato. Gli studenti hanno il dovere di fare di questo strumento un uso responsabile, compilando i questionari con serietà ed onestà intellettuale. La pubblicità dei risultati derivanti dalla analisi delle schede di valutazione, per ciascun insegnamento, deve essere garantita per tutti i corsi di studio dell'Ateneo con mezzi idonei, nelle forme previste dal Senato Accademico entro il semestre successivo alla rilevazione, mantenendo uno storico di tre anni. I risultati delle schede compilate dagli studenti sono analizzati dal Nucleo di Valutazione d'Ateneo e in ciascuna Scuola dalla relativa Commissione Paritetica, nelle forme previste dal Senato Accademico.
- 11) Lo studente ha il diritto a reperire l'eventuale materiale di supporto, approfondimento ed integrazione alla didattica svolta in presenza, già prodotto dai docenti, in modalità semplice e facilmente accessibile.

Art. 3

Prove d'esame per insegnamenti di laurea e laurea magistrale

- 1) *In occasione dello svolgimento delle prove di esame o di altre prove di verifica del profitto, gli studenti devono attenersi alle seguenti disposizioni:*
 - a) *deve sottoporsi ad identificazione personale, esibendo al docente responsabile dello svolgimento della prova un documento di identità in corso di validità;*

-prima di iniziare le prove di esame scritte, lo studente:

 - b) *deve recarsi al posto assegnato dal docente responsabile privo di materiale diverso da quello strettamente necessario allo svolgimento della prova e in particolare di qualsiasi tipo di ausilio didattico o elettronico se non specificamente autorizzato dal docente;*

c) *deve apporre l'indicazione di nome, cognome e numero di matricola, su ogni foglio di svolgimento della prova d'esame;*

-durante lo svolgimento della prova scritta, lo studente:

d) *è tenuto al silenzio. In particolare, gli studenti non devono parlare tra di loro, né con altre persone presenti in aula, né ragionare ad alta voce o comunque fare rumore;*

e) *è tenuto a non utilizzare alcun ausilio o supporto esterno di qualsiasi tipologia o natura (cartacea o elettronica), se non espressamente autorizzato dal docente;*

-al termine della prova scritta, lo studente:

f) *deve riconsegnare l'elaborato svolto e la prova d'esame al docente esaminatore e lasciare l'aula.*

Per tutelare la regolarità dello svolgimento degli esami, ogni violazione delle norme sopra enunciate verrà esaminata dalla Commissione Disciplina come espressamente citato dal "Regolamento della Carriera degli Studenti" al capo VII – Sanzioni disciplinari a carico degli studenti.

- 2) *Gli studenti hanno il dovere di iscriversi agli esami di laurea e di profitto entro le scadenze rese pubbliche dall'Ateneo. Non hanno alcun diritto a sostenere gli esami in assenza di iscrizione. Hanno altresì il dovere di annullare la propria iscrizione qualora nel frattempo siano sopraggiunti motivi per non presentarsi all'esame.*
- 3) Gli studenti hanno diritto a una valutazione imparziale tramite prove d'esame trasparenti e coerenti con il programma, gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento dei corsi. Le verifiche di apprendimento sono di esclusiva responsabilità del docente ufficiale dell'insegnamento.
- 4) Ogni insegnamento deve prevedere un numero minimo di appelli (stabiliti dal Senato Accademico) e una distribuzione temporale degli stessi tali da garantire agli studenti una ragionevole programmazione del proprio carico di esami. Il calendario degli appelli deve essere reso noto entro l'inizio di ciascun semestre da parte della Scuola. Eventuali modifiche potranno essere concordate tra gli studenti ed il docente del corso.
- 5) E' diritto dello studente che il corpo docente ufficiale del corso garantisca la propria presenza nelle date di appello indicate nel calendario di Scuola. In caso di impossibilità a presenziare per ragioni urgenti e impreviste il docente informa la Scuola, il cui compito è assicurare la presenza di un sostituto, e di renderlo noto tempestivamente con i mezzi idonei.
- 6) Le informazioni relative alle modalità organizzative della prova d'esame devono essere comunicate all'inizio del corso. In particolare, se prevista una prova orale oltre allo scritto, il criterio di accesso deve essere chiaramente esplicitato. La prova d'esame deve comunque vertere sul programma effettivamente svolto durante il corso adeguatamente divulgato e formalizzato. Gli studenti hanno diritto a visionare, senza oneri economici, esempi significativi delle prove scritte d'esame. È inoltre diritto dello studente avere adeguate spiegazioni delle procedure di risoluzione dei temi d'esame.
- 7) La valutazione del profitto dello studente deve riferirsi alla sua preparazione nella materia di cui ha sostenuto l'esame (fatti salvi i requisiti strumentali agli obiettivi del corso). Se la valutazione dell'esame non è soddisfacente per lo studente, quest'ultimo ha diritto a ritirarsi senza conseguenze rispetto alle normali modalità d'esame.
- 8) Gli studenti hanno il diritto di conoscere l'esito delle prove d'esame scritte, di ricevere spiegazioni sui criteri di correzione e di valutazione nonché di poterle visionare. L'esito deve essere comunicato di norma entro due settimane dalla data dell'appello *o comunque prima della data di scadenza per l'iscrizione all'appello successivo.*

Art. 4

Tirocinanti e studenti in stage

- 1) Il Politecnico di Milano si impegna a promuovere stage e tirocini in armonia con le finalità didattiche indicate dai propri organismi competenti, tenendo conto dei tempi di studio e delle condizioni socio-economiche dello studente e in coerenza con l'impegno orario.
- 2) Le attività di stage o tirocinio devono essere svolte per un monte ore corrispondente al numero di crediti indicato nel regolamento didattico.
- 3) Al termine delle attività di stage e tirocinio, lo studente ed il tutor aziendale valutano gli obiettivi raggiunti nel corso delle stesse. Tali obiettivi vengono verbalizzati dal docente responsabile ai fini dell'attribuzione dei relativi crediti formativi.

Art. 5

Tesi di laurea e laurea magistrale

- 1) I contenuti, le modalità, la durata dell'elaborato finale, concordati all'inizio dell'attività, devono essere coerenti con gli obiettivi formativi e con il numero di crediti indicati nel regolamento didattico del corso di studi.
- 2) Gli studenti hanno il diritto di essere supportati nella scelta dell'argomento e nella preparazione della tesi di laurea e di avere accesso a tutto il materiale documentale necessario per svolgerla nel modo più approfondito. La valutazione della tesi deve riferirsi al contenuto e alla sua presentazione e i criteri di valutazione devono essere specificati ex ante nel regolamento didattico del corso di studi.
- 3) E' stretto dovere dello studente svolgere la tesi attraverso la propria personale applicazione al tema prescelto, nel pieno rispetto delle norme che regolano il diritto d'autore e la proprietà delle opere d'ingegno di ogni livello.

Art. 6

Diritto alla mobilità nei corsi di laurea e di laurea magistrale

- 1) Il Politecnico di Milano promuove azioni specifiche per migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi nei corsi di laurea e di laurea magistrale, anche grazie a periodi di studio all'estero, sulla base di rapporti convenzionati di scambio. Le attività svolte all'estero sono riconosciute valide ai fini della carriera e per l'acquisizione di crediti formativi, secondo quanto previsto dagli accordi di programma, sentite le strutture didattiche interessate, con le modalità vigenti al momento della approvazione della domanda di mobilità e in rispetto dei regolamenti internazionali.
- 2) Gli studenti hanno diritto a una informazione completa sulle opportunità di intraprendere periodi di studio all'estero e sulle condizioni e agevolazioni previste. Hanno altresì diritto a procedure di selezione trasparenti per l'accesso alle borse di mobilità, i cui criteri di conseguimento devono essere chiaramente definiti in ogni bando.
- 3) Il referente per la mobilità del corso di laurea garantisce che in ogni sede partner siano attivi, nel periodo didattico di permanenza all'estero, insegnamenti coerenti con il regolamento didattico del corso di studi. L'Ateneo assiste lo studente nell'adempimento degli obblighi burocratici necessari a intraprendere il periodo di studi all'estero e a ottenere il pieno riconoscimento dei crediti.

Art. 7

I Dottorandi

- 1) Gli studenti iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca del Politecnico hanno il diritto e il dovere di perseguire gli obiettivi descritti nel progetto di ricerca approvato al momento dell'immatricolazione, o nelle sue successive modifiche concordate con il Collegio dei Docenti. L'attività di ricerca deve essere predominante e ogni attività che interferisca con essa deve essere concordata con il Collegio.
- 2) La formazione dei dottorandi deve svolgersi secondo le modalità previste dai Programmi Formativi dei singoli corsi. Ogni dottorando ha il diritto di concordare il proprio percorso formativo con il Collegio dei Docenti, nel rispetto dei vincoli posti dal Programma Formativo stesso. Ogni dottorando ha il diritto di usufruire della possibilità di compiere parte della sua ricerca all'estero secondo le modalità previste dal regolamento di dottorato.

La tesi di Dottorato, che deve contenere contributi originali di ricerca sviluppati dal Dottorando, è soggetta alle stesse regole definite per le Tesi di Laurea all'art. 35.

Art. 8

Doveri di contribuzione economica

- 1) Fatte salve le esenzioni previste dalla legge, tutti gli studenti hanno il dovere di partecipare al sostegno economico dell'Ateneo in base alle possibilità del loro nucleo familiare. E' preciso e inderogabile dovere dello studente fornire al Politecnico di Milano i dati reddituali e patrimoniali fedeli e rispettosi delle proprie effettive condizioni di vita.
- 2) Gli studenti hanno diritto a conoscere con precisione e trasparenza gli indici e i meccanismi di calcolo che definiscono l'importo delle tasse da versare. Hanno altresì diritto a conoscere con congruo anticipo la scadenza per il pagamento di ogni singola rata.

Art. 9

Governo dell'Università e rappresentanza studentesca

- 1) Tutti gli studenti godono dell'elettorato attivo e passivo, nelle modalità e nei limiti previsti dai regolamenti vigenti. Spetta all'Ateneo rendere noto con largo anticipo e con adeguata diffusione ogni informazione utile alla più ampia e consapevole partecipazione ai momenti elettorali, nonché garantire in ogni sede spazi e opportunità di propaganda elettorale. Le elezioni universitarie devono tenersi in un periodo e secondo modalità tali da consentire la massima affluenza al voto.
- 2) Gli studenti esercitano il loro diritto di rappresentanza negli organi previsti dalla legislazione universitaria e dallo Statuto dell'Ateneo. Gli studenti hanno altresì il diritto di partecipare agli organi competenti per la valutazione del sistema formativo e per le decisioni riguardanti l'organizzazione della didattica, nel rispetto dei regolamenti d'Ateneo.
- 3) I rappresentanti degli Studenti hanno il diritto-dovere di partecipare ai lavori degli organi accademici di cui fanno parte. I rappresentanti degli studenti hanno altresì il dovere di comunicare e rispettare i dettami prescritti dal relativo Regolamento elettorale e di rendere immediatamente note le variazioni del proprio status.

Art. 10

Disposizioni finali

- 1) La Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti del Politecnico di Milano sarà emanata con Decreto del Rettore, previa approvazione degli organi competenti. Analoga procedura sarà adottata per eventuali modifiche e aggiornamenti.

IL RETTORE
F.to Prof. Giovanni Azzone